

GIURISPRUDENZA/Il Consiglio di stato applica anche al personale non di ruolo il T.u. scuola

La buona prova vale più della salute

Il docente inidoneo fisicamente va utilizzato in altre mansioni

DI GIUSEPPE MANTICA

Va utilizzato in altri compiti il docente in prova dichiarato inidoneo per motivi di salute. Sulla questione è intervenuto il Consiglio di stato che ha deciso di annullare un provvedimento amministrativo che dispensava dal servizio un docente mancante del requisito di idoneità fisica già in corso dell'anno di prova.

I giudici di palazzo Spada, sesta sezione, con la sentenza n. 604 del 22/10/2004, depositata il 21 febbraio scorso, hanno ritenuto applicabili, anche per il personale in prova, le disposizioni contenute nell'articolo 514 del Testo unico in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994) in forza delle quali il docente può, su domanda, essere utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

■ IL FATTO

Durante il periodo di prova, un docente veniva sottoposto a visita medica che si concludeva con il giudizio di inidoneità permanente alla attività dell'insegnamento, tuttavia idoneo ad altri compiti attinenti la qualifica posseduta.

In tal senso, il dipendente avanzava richiesta al ministero dell'istruzione; l'ufficio, però, negava il consenso ritenendo preclusa la possibilità dell'utilizzazione in compiti diversi in caso di infermità, sulla consi-

Tar Puglia: le vecchie classi non conoscono tutor

DI FRANCESCA DE NARDI

Sono illegittime le delibere con le quali il collegio dei docenti di una scuola elementare ritiene di poter anticipare l'integrale attuazione della riforma della scuola.

Il collegio non può in particolare decidere di introdurre la figura dell'insegnante tutor, prevista dal decreto legislativo del 19/2/2004, n. 59, nelle classi già funzionanti secondo le vecchie regole, in ordine alle quali, al contrario, per ragionevole scelta legislativa di continuità didattica, deve continuare a trovare applicazione la precedente disciplina. Questo è quanto ha sancito il Tar Puglia, sezione II, con la sentenza n. 252/2005. Nel caso in esame, dei genitori di alunni frequentanti una scuola elementare statale avevano impugnato le delibere adottate dal collegio dei docenti con le quali si era ritenuto di poter anticipare l'integrale attuazione della riforma di cui al decreto n. 59, anche alle classi già funzionanti secondo le vecchie regole. I ricorrenti, infatti, avevano sostenuto che doveva conti-

nuare a trovare applicazione la disciplina recata dall'articolo 128 del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, è indubbio che la riforma scolastica (scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione) introdotta dal dlgs n. 59 non potrebbe trovare integrale attuazione con riguardo alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento e agli alunni a esse iscritti.

A confermare questa applicazione è la stessa norma, che all'articolo 19 espressamente enumera le disposizioni del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, da ritenersi abrogate soltanto a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle sezioni e delle classi. Tra le disposizioni di cui si prevede la ultravigenza, con il chiaro intento di perseguire l'obiettivo della continuità scolastica, vi è appunto, come dedotto dai ricorrenti, l'articolo 128, commi 3 e 4, del citato Testo unico n. 297/1994,

il quale, in tema di programmazione e organizzazione didattica, fissa il principio secondo cui nell'ambito dello stesso modulo organizzativo i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

Tale principio, dunque, è da ritenersi assolutamente inconciliabile con quello inerente all'introduzione di un docente con posizione preminente all'interno di una classe (il cosiddetto tutor) di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto n. 59, deve rimanere fermo per quelle classi funzionanti ancora secondo le regole proprie del precedente ordinamento. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, illegittimamente il collegio dei docenti ha ritenuto, attraverso le delibere impugnate, di poter anticipare l'integrale attuazione della citata riforma scolastica anche alle classi già funzionanti in ordine alle quali deve continuare a trovare applicazione la disciplina recata dal citato articolo 128 in materia di programmazione e organizzazione didattica. (riproduzione riservata)

derazione che il docente in prova non potesse godere dei benefici espressi nell'articolo 514 del Testo unico perché riservati al personale di ruolo ordinario. Ulteriormente, con atto del provveditorato, si disponeva, nei confronti del professore, anche la dispensa dal servizio.

■ IL TAR

Il Tar del Lazio (sezione III-bis, con sentenza 22/9/1998, n. 2363), adito dal docente, giudicava, invece, illegittimo il

provvedimento di diniego, valutando applicabile la disciplina del citato articolo 514, e annullava non solo l'atto di rifiuto ma anche, per illegittimità derivata, la dispensa dal servizio.

Va notato che, in esecuzione a tale sentenza di primo grado, il dipendente veniva nel frattempo utilizzato con attribuzioni di carattere amministrativo presso un provveditorato agli studi, dove superava il relativo periodo di prova per

tali mansioni.

■ L'APPELLO

Su ricorso dell'amministrazione il giudizio veniva portato dinanzi al Consiglio di stato.

L'organo d'appello della giustizia amministrativa aveva, prioritariamente, cura di rilevare come lo status del dipendente in prova non differisce da quello degli altri dipendenti di ruolo, se non limitatamente al fatto che il suo rapporto è sot-

toposto a condizione risolutiva in caso di esito sfavorevole dell'esperimento lavorativo.

■ LE PROBLEMATICHE

Da un lato, dunque, va posto in rilievo l'esito della prova in servizio, e, dall'altro, va presa in considerazione l'applicabilità della normativa ex articolo 514 del Testo unico della scuola anche ai dipendenti in anno di formazione. Sul primo punto il Consiglio, riproponendo una precedente decisione (sentenza n. 5411 dell'11/11/2000) esplicita che il periodo di prova è preordinato alla verifica specifica della diligenza, della professionalità e dell'attitudine a svolgere i compiti della qualifica nella quale l'impiegato è stato nominato o assunto, ma non anche dell'idoneità fisica. Sotto il secondo aspetto, non essendo posti in discussione i profili attinenti alla preparazione, capacità e diligenza del dipendente, la risoluzione del rapporto per tutti gli altri motivi non può che avvenire secondo le procedure e le garanzie previste dall'ordinamento giuridico per tutti i dipendenti a prescindere dallo stato di ruolo ordinario o di prova.

■ LA RATIO

Sarebbe irragionevole, sottolineano i giudici amministrativi, e non in linea con i principi costituzionali in tema di diritto al lavoro (articolo 4 della Costituzione) e di non discriminazione nell'accesso agli uffici pubblici (articolo 51), negare al dipendente già nominato, come nella fattispecie in esame, di conservare la propria posizione lavorativa a causa del suo stato di salute se questo gli consente comunque l'esercizio di funzioni ugualmente utili per l'amministrazione. (riproduzione riservata)

Quesitario previdenziale

QUALE BENEFICIO PENSIONISTICO PER I LAVORATORI PRECOCI

Sono un dipendente della scuola nato il 24 novembre 1949. Compiendo 56 anni al 31 dicembre 2005 e potendo fare valere 35 anni di contribuzione di cui un anno e un mese per attività lavorativa svolta nel settore privato dal 1° marzo 1967 al 30 aprile del 1968, pensavo di poter beneficiare della disposizione prevista dal comma 7 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riduce, per coloro che hanno lavorato per non meno di un anno tra il quattordicesimo e il diciannovesimo anno di età, di un anno l'età anagrafica, oggi richiesta al personale della scuola, per accedere alla pensione di anzianità.

Avendo avuto risposte contrastanti, ma in prevalenza negative, sul diritto di poter beneficiare di tale norma, ho preferito non presentare la domanda di cessazione dal servizio rinviando il tutto al prossimo anno.

Nei giorni scorsi sono venuto a conoscenza che a un collega, nella mia stessa situazione, l'ufficio pensioni di un Centro servizi amministrativi ha accolto la domanda di pensione anche con il parere favorevole della locale sede dell'Inpdap.

La maggior parte di coloro che avevo interpellato aveva invece sostenuto che l'anticipazione di un anno trovava ap-

plicazione solo nei confronti dei lavoratori privati e non anche di quelli pubblici.

Posso sapere come stanno effettivamente le cose? Ho fatto la scelta giusta?

Domenico Imbenni
Roma

Specialmente in materia pensionistica e previdenziale, le disposizioni a getto continuo che sono state emanate, soprattutto a partire dal 1992, spesso non consentono ai cultori della materia e anche in qualche caso gli esperti di avere certezze assolute sull'esatta applicazione delle norme.

Un esempio di queste incertezze attiene proprio al suo caso.

Per alcuni, in effetti, il beneficio di cui trattasi trova applicazione solo nei confronti dei «precoci» lavoratori del settore privato e non anche di quelli del pubblico impiego.

E un'interpretazione che non trova riscontro dall'esame delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge n. 449/1997 e dai chiarimenti contenuti nelle circolari Inpdap n. 14 e n. 21 rispettivamente del 16 marzo 1998 e 3 aprile 1998.

Le une e gli altri non fanno alcuna distinzione tra dipendenti pubblici e dipendenti privati ai fini dell'applicazione del beneficio previsto per i lavoratori precoci. Nei confronti di entrambe le categorie trova applicazione, appunto, il comma 7 dell'articolo 59 della legge n. 449/1997 il qua-

le dispone che «nei confronti dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa, il requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico è, nella fase di prima applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, quello previsto dalla tabella B, colonna 1, allegata alla legge medesima».

Per l'anno 2005, l'anzianità richiesta ai cosiddetti precoci è 56 anni, congiuntamente ai 35 di contribuzione. Lei, pertanto, avrebbe potuto accedere al trattamento pensionistico di anzianità dal 1° settembre 2005.

Per i lavoratori dipendenti precoci, l'anticipo di un anno non troverà, invece, più applicazione dal 2006.

A partire da quest'ultimo anno, infatti, e fino al 31 dicembre 2007, l'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di anzianità, stabilita sia dalla tabella B allegata alla legge n. 335/1995 che dalle tabelle C e D allegata alla legge 449/1997, è quella di 57 anni.

Dal 1° gennaio 2008, per effetto dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243 (la cosiddetta riforma Maroni), non è da escludere che il beneficio possa essere reintrodotta con i decreti delegati che dovranno essere predisposti.

a cura di
Nicola Mondelli